



**AUTOTORINO S.P.A.**

Sede legale: via Ansperto da Biassono, 7 – 20123 Milano

Codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10024610155

R.E.A. n. MI 1336962

Capitale Sociale: Euro 11.427.000,00 i.v.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Vanini Holding S.r.l.

Offerta riservata ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato

**DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**ALLE NEGOZIAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO “EURO 10.000.000,00 – TASSO FISSO 3% CON SCADENZA 12 SETTEMBRE 2026” (CODICE ISIN: IT0005384315)**

**SUL SEGMENTO PROFESSIONALE (EXTRAMOT PRO) DEL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE EXTRAMOT ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.**

Le obbligazioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, e della relativa normativa di attuazione

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**10 settembre 2019**

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

*Il presente documento di ammissione (il “Documento di Ammissione”) contiene informazioni importanti e deve essere letto con particolare attenzione nella sua interezza.*

*Il presente Documento di Ammissione è messo a disposizione presso la sede legale della società emittente Autotorino S.p.A. (“Autotorino” o l’“Emittente”) sita in via Ansperto da Biassono, 7 - 20123 Milano, e sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo [www.autotorino.it](http://www.autotorino.it).*

*Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al regolamento del mercato ExtraMOT (il “Regolamento del Mercato ExtraMOT”) ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT (“Segmento ExtraMOT PRO”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) delle obbligazioni “Euro 10.000.000,00 – Tasso fisso 3% con scadenza 12 settembre 2026” (Codice ISIN: IT0005384315) (le “Obbligazioni”) emesse da Autotorino, e non costituisce un prospetto di offerta ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (“Testo Unico della Finanza”) e del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento 11971”).*

*Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione ivi descritta costituiscono un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari in un mercato regolamentato, così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento 11971. Non si rende pertanto necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “Regolamento Prospetto” o il “Regolamento”) relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, e dalla relativa normativa di attuazione.*

*La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere, e non è stata, autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) ai sensi del Regolamento Prospetto o di qualsiasi altra norma o regolamento in materia (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 e ss. del Testo Unico della Finanza).*

*Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo Documento di Ammissione.*

*Le Obbligazioni sono state riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati di cui all’articolo 100 del Testo Unico della Finanza e all’articolo 35, comma 1, lettera (d), del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato (“Investitori Qualificati”), e, in caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati.*

*Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese nel quale la sottoscrizione e/o la vendita delle Obbligazioni non sia consentita o sia comunque limitata.*

*Fermo restando quanto precede, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia*

*consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei Paesi in discorso; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.*

*Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in qualsiasi altro Paese nel quale la sottoscrizione e/o la vendita delle Obbligazioni non sia consentita o sia comunque limitata. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Pertanto, ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni in materia ed osservare tali restrizioni.*

*La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.*

*L'Emittente dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti e informazioni messi e/o da mettere a disposizione degli investitori e per qualsiasi altro documento e/o informazione previsti dalla normativa, anche secondaria, applicabile, dal regolamento delle Obbligazioni e dal Regolamento del Mercato ExtraMOT.*

## INDICE

1. GLOSSARIO E DEFINIZIONI .....	6
2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSI .....	9
2.1. Responsabili del Documento di Ammissione .....	9
2.2. Dichiarazione di responsabilità .....	9
2.3. Conflitto di interessi .....	9
3. FATTORI DI RISCHIO .....	10
3.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE .....	10
3.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERA L'EMITTENTE.....	16
3.3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI.....	17
3.4. ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO .....	19
4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE .....	21
4.1. Denominazione legale e commerciale .....	21
4.2. Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese .....	21
4.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente .....	21
4.4. Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale.....	21
4.5. Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente .....	21
4.6. Descrizione dell'Emittente. Principali attività .....	22
4.7. Consiglio di amministrazione, collegio sindacale e società di revisione.....	22
4.8. Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente ..	24
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	25
5.1. Descrizione del Gruppo facente capo all'Emittente .....	25
5.2. Dipendenza da altri soggetti all'interno del gruppo .....	27
6. PRINCIPALI AZIONISTI .....	28
6.1. Soggetto che esercita il controllo sull'Emittente .....	28
7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	29
7.1. Informazioni finanziarie .....	29
8. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI.....	31
9. MOTIVAZIONI DELL'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	56
10. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE .....	57
10.1. Domanda di ammissione alle negoziazioni .....	57
10.2. Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.....	57
10.3. Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario .....	57

11. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI .....	58
11.1. Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni .....	58
11.2. Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni .....	62
11.3. Imposta sulle donazioni e successioni .....	65
11.4. Tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori .....	66
11.5. Direttiva UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale .....	66
11.6. Imposta di bollo.....	66

## 1. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Si riporta qui di seguito l'elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Documento di Ammissione.

Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

<b>Borsa Italiana</b>	Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Consob</b>	Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
<b>Controllata</b>	Indica qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dall'Emittente, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, cod. civ.
<b>Data di Emissione</b>	Ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 1.3 ( <i>Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata</i> ) del Regolamento del Prestito.
<b>Data di Pagamento Interessi</b>	Ha il significato attribuito dall'Articolo 4 ( <i>Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione</i> ) del Regolamento del Prestito.
<b>Data di Scadenza</b>	Ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 ( <i>Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata</i> ) del Regolamento del Prestito.
<b>Decreto 239</b>	Indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.
<b>Documento di Ammissione</b>	Indica il presente documento di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
<b>Emittente/Autotorino/Società</b>	Indica Autotorino S.p.A., con sede legale in Via Ansperto da Biassono, 7 – 20123 Milano, capitale sociale Euro 11.427.000,00 i.v. Codice Fiscale, P.IVA e numero di Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10024610155, R.E.A. MI 1336962., soggetta alla direzione e al coordinamento di Vanini Holding.
<b>Giorno Lavorativo</b>	Indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2)</i> .

<b>Gruppo</b>	Indica l’Emittente e le Controllate.
<b>Interesse/i</b>	Ha il significato attribuito dall’Articolo 4 ( <i>Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione</i> ) del Regolamento del Prestito.
<b>Mercato ExtraMOT</b>	Indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.
<b>Monte Titoli</b>	Indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Obbligazioni</b>	Indica n. 100 titoli obbligazionari aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000,00 ciascuno, emessi in forma dematerializzata dall’Emittente, per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 10.000.000,00.
<b>Obbligazionisti</b>	Indica, complessivamente, i titolari delle Obbligazioni e “ <b>Obbligazionista</b> ” indica ciascuno di essi.
<b>Vannini Holding</b>	Indica Vanini Holding S.r.l., con sede legale in Via Ansperto, 7 – 20123 Milano, capitale sociale Euro 20.000,00 i.v. Codice Fiscale, P.IVA e numero di Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 04626420964, R.E.A. MI – 1761682.
<b>Prestito Obbligazionario</b>	Ha il significato attribuito dall’Articolo 1.1 ( <i>Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario</i> ) del Regolamento del Prestito.
<b>Regolamento del Mercato ExtraMOT</b>	Indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato.
<b>Regolamento del Prestito</b>	Indica il regolamento del Prestito Obbligazionario.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.
<b>Segmento ExtraMOT PRO</b>	Indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).
<b>Società di Revisione</b>	Indica BDO Italia S.p.A.
<b>Tasso di Interesse</b>	Ha il significato attribuito dall’Articolo 4 ( <i>Rendimento, criteri e</i>

*modalità per la sua determinazione e corresponsione) del Regolamento del Prestito.*

**Testo Unico della  
Finanza/TUF**

Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

**Valore Nominale Unitario**

Indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni indicato all'Articolo 1.2 (*Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito.



## **2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSI**

### **2.1. Responsabili del Documento di Ammissione**

L'Emittente, Autotorino S.p.A., con sede legale in Via Ansperto da Biassono 7 – 20123 Milano, assume la responsabilità dei dati e delle notizie contenute nel presente Documento di Ammissione.

### **2.2. Dichiarazione di responsabilità**

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, i dati e le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto di propria competenza e per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### **2.3. Conflitto di interessi**

L'Emittente dichiara che non esistono situazioni di conflitto di interessi tra l'Emittente e i sottoscrittori iniziali delle Obbligazioni.

### **3. FATTORI DI RISCHIO**

*Le Obbligazioni presentano elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari obbligazionari che i potenziali investitori devono considerare nel decidere se investire o meno nelle Obbligazioni medesime. Si invitano, pertanto, i potenziali investitori a valutare attentamente le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione, anche con l'ausilio dei propri consulenti legali, fiscali e finanziari, prima di assumere qualsiasi decisione di investimento nelle Obbligazioni e al fine di un miglior apprezzamento delle stesse.*

*I potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente, in particolare, gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle società del Gruppo, al settore di attività in cui esse operano nonché i fattori di rischio relativi alle Obbligazioni. Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo, sulle loro prospettive e sul valore delle Obbligazioni. Tali effetti negativi sulla Società, sul Gruppo e sulle Obbligazioni si potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divenissero a causa di circostanze sopravvenute.*

*I fattori di rischio descritti nella presente Sezione devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nelle altre Sezioni del presente Documento di Ammissione, ai bilanci dell'Emittente e a tutte le altre informazioni disponibili pubblicamente relative alla Società e al Gruppo.*

#### **3.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE**

##### **3.1.1. Rischio Emittente**

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente, a causa dei mancati flussi di cassa derivanti dallo svolgimento da parte delle società del Gruppo e della stessa Emittente della propria ordinaria attività d'impresa, non sia in grado di corrispondere gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

##### **3.1.2. Rischi connessi ai tempi di pagamento dei clienti**

L'Emittente non è esposta a particolari rischi di credito in quanto tutte le auto nuove ed usate vengono incassate antecedentemente alla immatricolazione o trapasso e consegna delle stesse.

Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti effettuati dalle società del Gruppo riflettono, in maniera accurata, i rischi di credito effettivi attraverso la mirata quantificazione dell'accantonamento e sono connessi alla sola attività di vendita dei ricambi a operatori qualificati.

##### **3.1.3. Rischi connessi all'indebitamento**

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, contratti di *leasing*, affidamenti bancari a breve termine, linee di credito e *factoring*, oltre al ricorso al mercato dei capitali tramite l'emissione di obbligazioni.

L'Emittente presenta una posizione finanziaria netta alla data del 31 dicembre 2018 pari a Euro 89.570.676.

Descrizione	31 dicembre 2018	31 dicembre 2017
Disponibilità liquide – Totale attività finanziarie	€8.125.888	€2.418.865
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	€66.083.485	€55.146.427
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	€10.230.252	€12.633.558
Debiti verso società di <i>leasing</i>	€16.372.827	€17.955.931
Obbligazioni	€5.010.000	€6.000.000
Crediti Finanziari Intercompany	-	-
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>€89.570.676</b>	<b>€89.317.051</b>

Sebbene alla data del presente Documento di Ammissione non si siano verificati eventi che abbiano determinato l'inadempimento da parte dell'Emittente delle obbligazioni assunte dallo stesso ai sensi dei contratti di finanziamento in essere da esso sottoscritti, non è possibile escludere che in futuro tali eventi possano verificarsi.

Il bilancio al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile di esercizio di Euro 18.372.193 e un patrimonio netto di Euro 61.080.115.

Descrizione	31 dicembre 2018
Depositi bancari	€8.010.751
Denaro e altri valori incassa	€115.137
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>€8.125.888</b>
Debiti verso banche entro 12 mesi	€66.083.485
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	-
<b>Debiti finanziari a breve termine</b>	<b>€66.083.485</b>
Debiti verso banche oltre 12 mesi	€10.230.252
Debiti verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	-
Obbligazioni	€5.010.000
<b>Debiti finanziari a medio termine</b>	<b>€10.230.252</b>

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento in essere da sottoscritti dall'Emittente, si segnala che nessuno di tali contratti prevede clausole di *cross default*, *covenant* finanziari e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale).

L'Emittente, in base ai dati risultanti dalla relazione finanziaria semestrale dell'Emittente al 30 giugno 2019, presenta un indebitamento finanziario netto a tale data di Euro 71.340.846 così suddiviso:

Descrizione	30 giugno 2019
Disponibilità liquide -Totale attività finanziarie	€5.784.229
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	€39.706.214
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	€17.640.119
Debiti verso società di <i>leasing</i>	€15.458.742
Obbligazioni	€4.320.000
Crediti Finanziari <i>Intercompany</i>	-
Posizione finanziaria netta	€71.340.846

#### 3.1.4. Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

#### 3.1.5. Rischi connessi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese (D.lgs. 231/2001 e successive modifiche) o a violazione del modello organizzativo dell'Emittente

In data 4 agosto 2017 l'Emittente ha adottato il modello organizzativo (il "**Modello**") previsto dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato, al fine di creare regole idonee a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dotati di poteri decisionali, dipendenti e fornitori. L'Emittente ha altresì nominato un

organismo di vigilanza preposto al controllo sul funzionamento, sull'osservanza e sul costante aggiornamento del Modello.

Il Modello fa parte di una più ampia politica perseguita dal Gruppo finalizzata a promuovere la correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi.

L'adozione e il costante aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo non escludono di per sé l'applicabilità delle sanzioni previste nel D.lgs. 231/2001. Infatti, in caso di commissione di un reato, tanto i modelli, quanto la loro concreta attuazione, sono sottoposti al vaglio dall'autorità giudiziaria e, ove questa ritenga che i modelli adottati non siano idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o la non osservanza di tali modelli da parte dell'organismo a ciò appositamente preposto, l'Emittente potrebbe essere assoggettata a sanzioni.

Non è possibile escludere che, nel caso in cui la responsabilità amministrativa dell'Emittente fosse concretamente accertata, oltre alla conseguente applicazione delle relative sanzioni, si verificano ripercussioni negative sulla reputazione, nonché sull'operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

### **3.1.6. Rischi connessi al tasso di interesse**

Al 30 giugno 2019, l'indebitamento finanziario a medio/lungo termine dell'Emittente è legato agli investimenti effettuati. L'Emittente ha posto in essere politiche di gestione volte ad ottimizzare la situazione finanziaria complessiva del Gruppo, l'allocazione ottimale delle risorse finanziarie e il controllo dei rischi finanziari. Le fonti a tasso fisso a livello di Gruppo rappresentano al 30 giugno 2019 circa il 57% dell'approvvigionamento finanziario.

Sebbene il Gruppo adotti una politica attiva di gestione del rischio, in caso di aumento dei tassi di interesse e di insufficienza degli strumenti di copertura predisposti dal Gruppo, l'aumento degli oneri finanziari a carico dello stesso relativi all'indebitamento a tasso variabile potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e i risultati operativi dell'Emittente e del Gruppo.

L'Emittente ha sottoscritto due contratti derivati IRS nel mese di ottobre 2018 a copertura del rischio finanziario connesso all'oscillazione dei tassi di interesse sui contratti di locazione finanziaria relativi agli immobili siti in Modena e Parma che avranno scadenza, rispettivamente, nel 2027 e nel 2032. Al 31 luglio 2019 il valore nominale residuo dei contratti derivati in discorso risultava complessivamente pari a circa Euro 4 milioni e il *mark-to-market* risultava complessivamente pari a circa -300.000.

### **3.1.7. Rischi connessi al tasso di cambio**

L'Emittente, alla data del Documento di Ammissione, non è esposta al rischio di variazioni di tassi di cambio essendo la sua attività condotta nell'area Euro.

### **3.1.8. Rischi connessi ai contenziosi pendenti**

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente è parte di taluni procedimenti contenziosi di varia natura, ivi inclusi procedimenti di natura giuslavorista relativi a risoluzioni anticipate di contratti di lavoro con dipendenti. La risoluzione anticipata non è legata ad una contrazione occupazionale, ma ad un'incompatibilità fra l'Emittente e il dipendente. Sulla base delle informazioni a disposizione alla data del presente Documento di Ammissione, si ritiene che gli esiti dei procedimenti contenziosi di cui l'Emittente è parte non saranno tali da influire in

maniera significativa sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

Al 30 giugno 2019, il fondo iscritto nel bilancio di Autotorino era pari complessivamente da Euro 1.711.194 e relativo a stanziamenti per potenziali oneri futuri, ivi incluse eventuali controversie legali.

Nella costituzione del fondo, l'Emittente ha tenuto in considerazione i potenziali rischi connessi ad eventuali controversie e i principi contabili di riferimento che prescrivono l'accantonamento di passività per rischi probabili e quantificabili. I rischi connessi ad alcuni procedimenti in cui il Gruppo è coinvolto – per i quali è previsto un rischio negativo improbabile o non quantificabile – o ad ulteriori procedimenti di cui l'Emittente e/o altre società del Gruppo diverranno parte e che potrebbero avere un esito negativo per l'Emittente e/o le società del Gruppo non sono coperti dal fondo. Non è tuttavia possibile escludere che dai procedimenti non compresi nel fondo possano in futuro scaturire sopravvenienze passive, né che tali accantonamenti effettuati nel fondo rischi e oneri possano risultare insufficienti a coprire le passività derivanti da un esito negativo oltre le attese.

L'Emittente non può garantire che tale accantonamento prudenziale risulti in futuro sufficiente per far fronte ad un eventuale maggior esborso.

### **3.1.9. Rischi connessi alla concessione di fideiussioni e/o altre garanzie**

L'emittente non ha prestato alcuna fideiussione e/o altra garanzia.

### **3.1.10. Rischi connessi alla strategia di crescita dell'Emittente e del Gruppo**

L'Emittente e il Gruppo prevedono di realizzare la propria strategia di crescita anche attraverso acquisizioni di aziende o rami d'azienda e di partecipazioni di controllo, in altre società in Italia e all'estero. Tale strategia è in larga misura condizionata dall'esistenza di società *target* con caratteristiche che rispondano agli obiettivi perseguiti dall'Emittente e dal Gruppo, nonché dalle reali opportunità di perfezionare tali operazioni e dalla sua abilità nell'integrare efficacemente la/e società acquisite all'interno del gruppo cui l'Emittente è a capo. Le difficoltà potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione, quali ritardi nel perfezionamento delle procedure, costi e passività inattesi o l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

### **3.1.11. Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti**

Le principali deleghe operative sono in capo al presidente dell'azienda e al direttore generale. Le due figure sono complementari e nella condizione di reciproca sostituibilità.

### **3.1.12. Rischi connessi ai rapporti con parti correlate**

L'Emittente ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rapporti di natura tecnica, commerciale e finanziaria con parti correlate, individuate sulla base dei principi stabiliti dal principio contabile internazionale IAS 24. Tali rapporti riguardano in prevalenza relazioni con le società controllate e appartenenti al perimetro di consolidamento del Gruppo. Si tratta principalmente di rapporti regolati a condizioni di mercato. L'Emittente non fornisce infatti alle Controllate alcun servizio, mentre queste ultime svolgono a beneficio dell'Emittente un ruolo prevalentemente di natura

tecnico-commerciale.

Le società correlate sono Alba Multimedia S.r.l., Rent2go S.r.l., Arcar S.p.A. e La Fiorida S.r.l.

- Alba Multimedia S.r.l. si occupa della pianificazione del settore pubblicitario, comprensivo della parte creativa e gestionale, nonché della gestione delle pratiche automobilistiche, pratiche di finanziamento, leasing ed assicurative, per un fatturato nell'anno 2018 pari a circa Euro 6.960.975,88;
- Rent2go S.r.l. ha per oggetto l'esercizio di servizi automobilistici, mediante l'acquisto, la vendita e il noleggio a breve o lungo termine;
- Arcar S.p.A. si occupa della gestione dell'immobile di proprietà sito in Cremona, via Eridania 11;
- La Fiorida S.r.l. eroga all'Emittente unicamente servizi di alloggio e ristorazione per i propri dipendenti, clienti e ospiti.

Nella tabella che segue sono riportati i crediti e debiti di Autotorino nei confronti delle società correlate al 31 luglio 2019:

<b>AUTOTORINO</b>	<b>Crediti / Debiti</b>	<b>31 luglio 2019</b>
VANINI HOLDING	crediti commerciali	-
	debiti commerciali	-
	crediti per imposte consolidato fiscale	€5.543.665,79
	debiti per imposte consolidato fiscale	€5.929.754,00
ALBA MULTIMEDIA	crediti commerciali	-
	debiti commerciali	€19.098,44
ARCAR	crediti commerciali	-
	debiti commerciali	-
RENT2GO	crediti commerciali	€3.139.404,75
	debiti commerciali	-
LA FIORIDA	crediti commerciali	-
	debiti commerciali	€55.875,54

### **3.1.13. Rischi connessi alle coperture assicurative**

L'Emittente ed il Gruppo svolgono attività tali che potrebbero esporre l'Emittente e il Gruppo stesso al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene siano state stipulate polizze assicurative adeguate all'attività svolta, l'Emittente ed il Gruppo, data la significativa crescita produttiva e dimensionale degli ultimi esercizi, attuano con continuità, ed in particolare in questa fase storica, iniziative volte all'individuazione delle aree di

rischio e alla copertura dei rischi sottesi. D'altra parte, ove si verificano eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture adottate, l'Emittente sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo e dall'Emittente.

#### **3.1.14. Rischi connessi ai rapporti con i fornitori**

I contratti di fornitura delle case costruttrici sono a durata indeterminata e in alcuni casi quinquennale, salvo preavviso di legge di 24 mesi. Si individua un fattore di rischio in questo lasso di tempo che si riduce parzialmente in ragione del fatto che l'Emittente ha in essere mandati con 10 case costruttrici diverse. L'evoluzione del mercato porterà ad una sempre maggiore incidenza dei volumi di vendita di auto usate, servizi accessori della sfera finanziaria e assicurativa e noleggi. Queste attività non sono soggette a mandati a scadenza temporale e consentono un'operatività slegata dalla relazione con il costruttore. Sono tutti elementi che danno stabilità temporale al *business* dell'Emittente.

### **3.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERA L'EMITTENTE**

#### **3.2.1. Rischi connessi all'evoluzione del mercato**

L'Emittente è esposta ai rischi connessi all'andamento del mercato *automotive* italiano, sebbene nel passato, a fronte di un significativo calo di mercato, abbia sempre ottenuto risultati anticiclici.

#### **3.2.2. Rischi connessi all'elevato grado di competitività del settore**

L'Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani. Il contesto di mercato in cui oggi opera l'Emittente è fortemente caratterizzato da processi di globalizzazione, che progressivamente hanno comportato significative modifiche dei rapporti spaziali e temporali di concorrenza; da un considerevole aumento del livello di complessità (varietà/variabilità) dei prodotti, dei processi e delle relazioni con clienti e fornitori.

Qualora l'Emittente, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente e del Gruppo, nonché sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

#### **3.2.3. Rischi connessi all'attuale congiuntura economica**

L'elevata criticità che ha segnato il contesto economico mondiale negli anni recenti, e le incertezze che ancora permangono nell'area euro circa i caratteri della ripresa impongono un maggiore rigore e molta severità nello sviluppo e nell'applicazione di strategie che consentano di affrontare la presente fase di mercato.

La crisi attuale presenta caratteri "singolari" per le origini, di breve e lungo termine, la profondità e l'estensione a livello territoriale e settoriale. È ragionevole attendersi che con essa si avranno importanti e definitivi mutamenti nella struttura dell'economia mondiale.

Gli elementi sopra richiamati concorrono altresì a rendere sempre più incerto il contesto di mercato e ne conseguono un'oggettiva diminuzione degli orizzonti temporali di previsione.

I risultati dell'Emittente potranno quindi essere influenzati dal perdurare della crisi economica in tutta l'area euro e/o dal sopravvenire di altre criticità negli altri mercati che possono incidere



sull'andamento della stessa.

#### **3.2.4. Rischi connessi agli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente**

Le attività dell'Emittente e del Gruppo nei diversi Paesi in cui operano sono soggette a molteplici norme e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che vengono integralmente rispettate. Nonostante tale regolamentazione sia oggetto di rigorosa applicazione, non è escluso che possano verificarsi eventi che, in applicazione di tale normativa, potrebbero incidere sulla situazione economica dell'Emittente e del Gruppo nonché cagionare negative conseguenze reputazionali per l'Emittente stesso ed il Gruppo.

### **3.3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI**

#### **3.3.1. Rischio di credito**

Per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto delle Obbligazioni, l'investitore diviene titolare di un credito nei confronti dell'Emittente per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligo di pagare gli interessi e/o di rimborsare il valore nominale delle Obbligazioni alla scadenza per effetto, ad esempio, della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità. Al verificarsi di tali circostanze l'Emittente potrebbe non essere in grado di pagare alla scadenza gli interessi e/o di rimborsare il capitale, anche solo in parte, delle Obbligazioni e l'investitore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

#### **3.3.2. Rischi legati all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni**

Non sono previste garanzie per il rimborso delle Obbligazioni né per il pagamento degli interessi. In particolare, le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o personale costituita o rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi. Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente ed il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni sono pertanto garantiti soltanto dal patrimonio dell'Emittente.

#### **3.3.3. Rischi relativi alla vendita prima della scadenza**

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di sottoscrizione o di acquisto o al valore nominale delle Obbligazioni. Il valore di realizzo delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali non sono sotto il controllo dell'Emittente, tra cui:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato ("rischio di tasso");
- difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni ("rischio di liquidità"); e
- variazioni del merito di credito dell'Emittente ("rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente").

I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio.

Tali fattori potranno determinare una riduzione del valore di realizzo delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione o di acquisto e del valore nominale delle stesse. Questo

significa che, nel caso in cui l'investitore procedesse alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. In tali circostanze, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o di acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza. Per contro, tali elementi non influenzano il prezzo di rimborso a scadenza che non potrà essere inferiore al 100% del valore nominale.

#### **3.3.4. Rischio di tasso di mercato**

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. Prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore – anche in maniera significativa – rispetto all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni. Pertanto, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso, ovvero significativamente inferiore, a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto, e determinato ipotizzando di mantenere l'investimento sino alla scadenza. Con riferimento alle Obbligazioni, essendo a tasso fisso le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sul rendimento delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

#### **3.3.5. Rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente, e quindi di individuare una controparte disposta ad acquistare, le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale a meno di accettare – pur di trovare una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni – una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni stesse rispetto al loro valore nominale, ovvero al loro prezzo di sottoscrizione, ovvero al loro valore di mercato o ancora al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche simili.

Si segnala che non è previsto alcun impegno da parte di nessun soggetto a garantire la negoziazione delle Obbligazioni. Non vi è quindi alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario, ovvero che tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato altamente liquido.

L'investitore potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare quale corrispettivo una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni (rispetto al loro valore nominale ovvero al loro prezzo di sottoscrizione o di acquisto ovvero al loro valore di mercato ovvero infine al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche simili) pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve tenere in considerazione che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

Si segnala che l'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento ExtraMOT PRO, riservato ai soli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale segmento di mercato.

### **3.3.6. Rischi connessi al deterioramento del merito di credito dell'Emittente**

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente o di deterioramento del suo merito di credito.

### **3.3.7. Rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interessi**

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione, nel collocamento e nella sottoscrizione del Prestito Obbligazionario possono avere un interesse in conflitto con quello degli investitori ulteriori.

### **3.3.8. Rischio connesso alla modifica dei termini e condizioni delle Obbligazioni senza il consenso di tutti gli Obbligazionisti**

Il Regolamento del Prestito e il Codice Civile contengono norme che disciplinano le modalità di assunzione di deliberazioni da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti che condizionano l'assunzione delle delibere al consenso di determinate maggioranze. Se validamente adottate, tali modifiche vincolano anche gli Obbligazionisti assenti, dissenzienti o astenuti purché siano rispettate le maggioranze previste dalla legge.

### **3.3.9. Rischio derivante dal valore nominale delle Obbligazioni**

Il Prestito Obbligazionario sarà costituito da n. 100 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 100.000 (centomila/00) cadauna. Si segnala al proposito che le negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO potranno avvenire solo per tagli pari ad Euro 100.000 (centomila/00) (il "**Taglio Minimo**") o multipli delmedesimo, e pertanto le negoziazioni per tagli che non siano pari o multipli del Taglio Minimo potranno essere effettuate solo "*over the counter*".

### **3.3.10. Rischio connesso al rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente (*Opzione Call*)**

Ai sensi del Regolamento del Prestito, l'Emittente ha il diritto di procedere in qualsiasi momento al rimborso anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione. L'esercizio di tale diritto, potrebbe comportare un rischio per gli investitori di ricevere la liquidità investita antecedentemente alla scadenza naturale e, in dipendenza delle condizioni di mercato alla data di rimborso, di non essere in grado di reinvestirla in investimenti aventi un profilo di rischio/rendimento analoghi alle Obbligazioni. Tale rischio è, peraltro, mitigato dal fatto che tale rimborso anticipato deve avvenire sopra la pari, secondo le modalità e alle condizioni indicate nel Regolamento del Prestito, e che l'esercizio del diritto di rimborso anticipato deve essere portato a conoscenza degli Obbligazionisti con almeno 20 Giorni Lavorativi di preavviso.

## **3.4. ULTERIORI FATIORI DI RISCHIO**

### **3.4.1. Rischi legati a possibili variazioni della normativa fiscale**

Nel corso della durata delle Obbligazioni, l'investitore è soggetto al rischio di modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni. Non è possibile prevedere tali modifiche, né l'entità delle medesime: l'investitore deve pertanto tenere presente che eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini alcun obbligo per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale. Non può quindi essere escluso che, in caso di modifiche del regime fiscale, i valori netti relativi al rendimento delle Obbligazioni calcolati sulla

base del regime fiscale in vigore alla Data di Emissione possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alla Data di Pagamento.

## **4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE**

### **4.1. Denominazione legale e commerciale**

La denominazione legale dell'Emittente è "Autotorino S.p.A."

### **4.2. Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese**

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano–Monza-Brianza-Lodi al n. 10024610155.

### **4.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente**

L'Emittente è stata costituita in data 27 marzo 1990.

Ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto sociale dell'Emittente, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050

### **4.4. Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale**

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana. La sede legale dell'Emittente è in via Ansperto da Biassono, 7 – 20123 Milano.

### **4.5. Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente**

#### **4.5.1. Storia dell'Emittente e del Gruppo**

Si descrivono sinteticamente qui di seguito i principali eventi che hanno caratterizzato la storia dell'Emittente e del Gruppo.

Nel 1965 viene fondata la società Autotorino a Morbegno (SO) da Arrigo Vanini.

Nel 1995 Plinio Vanini assume la guida dell'azienda, puntando sulla vendita di autovetture di importazione e con una visione del mercato orientata all'offerta *multibrand*.

Nel 1991 viene aperto il primo grande *show-room multibrand* Autotorino a Cosio Valtellino (SO). Autotorino si posiziona come *dealer* con un'offerta *multibrand*, proponendo un servizio fortemente orientato al cliente. A partire dal 1995 inizia l'espansione nelle provincie limitrofe: aprono le concessionarie di Lecco, Como, Curno (BG).

Dal 2009 al 2014 prosegue l'apertura di nuove filiali in Lombardia (Lecco) e l'estensione verso l'Emilia Romagna con l'apertura delle filiali di Modena, Cremona e Parma (per un totale di 11 filiali). Nel 2013 Autotorino riceve per la seconda volta in quattro anni il premio all'innovazione al *Dealer Day* di Verona, la massima rassegna europea dell'*automotive*, per il modello organizzativo con cui gestisce il *business* delle auto.

Nel 2015 Autotorino celebra i 50 anni ed acquisisce 23 filiali. Ha un portafoglio di 14 *brand*, 34 sedi distribuite in 3 regioni e 13 provincie (crescita legata all'acquisto del ramo d'azienda del Gruppo Malvestiti). È il primo *dealer* multimarca italiano per dimensioni e volumi.

Nel 2016 Autotorino apre in provincia di Como la 35<sup>a</sup> filiale a Luisago.

Nel 2017 continua la crescita aziendale con l'avvio della filiale BMW/Mini di Como.

In data 5 luglio 2017 l'Emittente ha acquistato la partecipazione totalitaria nella società D'Angelo S.p.A. di Como la quale successivamente, con atto del 24 novembre 2017, iscritto presso il

competente Registro delle Imprese in data 1 dicembre 2017, è stata incorporata in Autotorino.

Con atto del 17 luglio 2017 è stata costituita la società Rent2Go S.r.l. (di cui Autotorino è socia in egual misura insieme alla società AGBA S.p.A. e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.), operante nel settore del noleggio auto a medio e lungo termine.

Nel 2018 è stato perfezionato l'acquisto del ramo d'azienda della Nuova Trebicar S.r.l. di Varese con conseguente apertura delle nuove filiali BMW/Mini di Varese.

Nel 2019 è stata inaugurata la nuova sede di Bergamo in via Per Zanica 87 e, con efficacia a partire dall'1 agosto 2019, l'Emittente ha acquistato in affitto d'azienda la società Neacar S.r.l., concessionaria nelle province di Reggio Emilia e Parma.

Sempre nel 2019 è stata acquisita la disponibilità di un importante immobile a Inveruno ove verrà realizzato un punto vendita dedicato alle auto usate e a km 0 operativo da ottobre 2019.

In data 5 agosto 2019 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione (la "**Fusione Autostar**") in Autotorino della società Autostar S.p.A., concessionaria Mercedes e BMW/Mini nel Friuli-Venezia-Giulia e nel Veneto. L'atto di fusione è stato iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 7 agosto 2019 e la Fusione Autostar è efficace a partire dall'1 settembre 2019.

#### **4.6. Descrizione dell'Emittente. Principali attività**

Autotorino è il più grande gruppo privato in Italia, specializzato nella vendita di auto nuove e usate. È concessionario ufficiale di 14 brand (hyundai, Mercedes Benz, Lexus, Toyota, Smart, Mitsubishi, KIA, Jeep, Subaru, Mini, BMW, BMW *motorroad*, Alfa Romeo, Fiat) e occupa una posizione di *leadership* in tutte le province del nord Italia dove è presente (Sondrio, Lecco, Como, Bergamo, Cremona, Pavia, Milano, Varese, Parma, Modena, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Novara) nonché, a partire dalla data di efficacia della Fusione Autostar, in Friuli-Venezia-Giulia e in Veneto.

Autotorino, oltre alla vendita di auto usate e nuove, assicura servizi utili alla clientela: sono attivi sportelli assicurativi, vengono offerti prodotti finanziari a supporto della rete di vendita, l'assistenza *after-sales* risulta all'avanguardia.

#### **4.7. Consiglio di amministrazione, collegio sindacale e società di revisione**

L'Emittente è amministrata da un consiglio di amministrazione attualmente composto da 7 membri nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2017 e con durata in carica sino fino all'assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019<sup>1</sup>.

Alla data del presente Documento di Ammissione, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

<b>Carica</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data di nascita</b>
Presidente del	Vanini Plinio	Morbegno (SO)	23 dicembre 1963

<sup>1</sup> È previsto che nel mese di settembre 2019 l'assemblea dei soci dell'Emittente nomini 3 ulteriori amministratori. Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione risulterà composto da 10 membri.

Cosiglio di Amministrazione			
Consigliere Delegato	Stefano Martinalli	Morbegno (SO)	15 dicembre 1962
Consigliere	Mattia Vanini	Lecco (LC)	17 settembre 1991
Consigliere	Simonetta Murada	Albosaggia (SO)	20 ottobre 1963
Consigliere	Gerolamo Malvestiti	Magnago (MI)	7 maggio 1949
Consigliere	Luigi Malvestiti	Magnago (MI)	7 ottobre 1952
Consigliere	Lorenzo Tagni	Albosaggia (SO)	31 marzo 1950

Il Collegio Sindacale dell'Emittente è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2018 e con durata in carica sino fino all'assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

Alla data del presente Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale risulta così composto:

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente del Collegio Sindacale	Massimo De Buglio	Sondrio (SO)	18 ottobre 1985
Sindaco	Gabriele Benegiamo <sup>2</sup>	Maglie (LE)	20 settembre 1973
Sindaco	Denise Pedroncelli	Chiavenna (SO)	14 luglio 1986
Sindaco supplente	Carlo Alberto Rezzani	Milano (MI)	30 luglio 1965
Sindaco supplente	Emilio Gerosa	Bosisio Parini (LC)	11 novembre 1949

Alla data del presente Documento di Ammissione, la società incaricata della revisione legale dei conti dell'Emittente è BDO Italia S.p.A. ("BDO"), con sede legale in Viale Abruzzi 94, 20131 Milano, iscritta al registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al

<sup>2</sup> In data 16 luglio 2019 il Signor Gabriele Benegiamo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco effettivo della Società. Ad esso è subentrato, ai sensi di legge, il sindaco supplente Signor Emilio Gerosa. È previsto che nel mese di settembre 2019 l'assemblea dei soci dell'Emittente provveda alla nomina del sindaco effettivo necessario per integrare la composizione del collegio sindacale.

n. 167911.

BDO è stata nominata revisore dei conti dell'Emittente con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 10 maggio 2018 e rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020.

BDO ha sottoposto a revisione il bilancio d'esercizio dell'Emittente relativo agli esercizi chiusi rispettivamente il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018.

#### **4.8. Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente**


Alla data del presente Documento di Ammissione, dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, non si sono verificati eventi sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente.



## 5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 5.1. Descrizione del Gruppo facente capo all'Emittente

Alla data del presente Documento di Ammissione, la struttura organizzativa del Gruppo è così rappresentabile:



#### 5.1.1. La composizione azionaria dell'Emittente

Prima della data di efficacia della Fusione Autostar, la struttura societaria di Autotorino era così articolata:

Socio	% Capitale sociale
Vanini Holding s.r.l.	50,20
Plinio Vanini	11,92
Stefano Martinalli	10

Gerolamo Malvestiti	7,25
Luigi Malvestiti	7,25
Autotorino S.p.A.	5,16
Marinella Folino	4,95
Mattia Vanini	1,38
Viola Vanini	1,38
Simonetta Murada	0,52
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>

Alla data del presente Documento di Ammissione, a seguito dell'efficacia della Fusione Autostar, la struttura societaria di Autotorino è così rappresentabile:

Socio	% Capitale sociale
Vanini Holding s.r.l.	43,93
Plinio Vanini	10,43
Stefano Martinalli	8,75
Gerolamo Malvestiti	6,34
Luigi Malvestiti	6,34
Marinella Folino	4,34
Mattia Vanini	1,20
Viola Vanini	1,20
Simonetta Murada	0,45
Vittorio Investimenti s.r.l.	17,00
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>

### 5.1.2. Breve descrizione delle principali società del Gruppo

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle principali società operative del Gruppo che presidiano le aree strategiche d'affari.

Il Gruppo è composto da:

- Autotorino S.p.A., società preposta al commercio al minuto e all'ingrosso di autoveicoli nuovi ed usati;

- Arcar S.p.A., società controllata al 100% dall'Emittente, che svolge solo l'attività immobiliare legata alla sede di Cremona;
- Rent2go S.r.l. società partecipata dall'Emittente per 1/3 del capitale sociale, che ha per oggetto l'esercizio di servizi automobilistici, mediante l'acquisto, la vendita e il noleggio a breve o lungo termine.

## **5.2. Dipendenza da altri soggetti all'interno del gruppo**

Alla data del presente Documento di Ammissione l'Emittente è soggetta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile di Vanini Holding, la quale detiene il 43,93% del capitale sociale dell'Emittente.

## **6. PRINCIPALI AZIONISTI**

Gli azionisti dell'Emittente alla data del presente Documento di Ammissione e secondo le risultanze del libro soci sono indicati nella tabella di cui al paragrafo 5.1.1 che precede.

### **6.1. Soggetto che esercita il controllo sull'Emittente**

Alla data del presente Documento di Ammissione, il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 11.427.000,00 ed è suddiviso in 2.285.400 azioni del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna.

Alla data del presente Documento di Ammissione, Vanini Holding detiene il controllo sull'Emittente ed esercita nei confronti della stessa attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile.

## **7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE**

### **7.1. Informazioni finanziarie**

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo, si rinvia ai bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, con le relative relazioni emesse, senza rilievi, dalla Società di Revisione, disponibili sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.autotorino.it](http://www.autotorino.it).

La seguente tabella riporta i principali dati finanziari dell'Emittente al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017, quali risultanti, rispettivamente, dai bilanci d'esercizio dell'Emittente relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.

<b>Descrizione</b>	<b>31 dicembre 2018</b>	<b>31 dicembre 2017</b>
Fatturato	878.464.743	800.190.564
Ebitda	35.383.790	32.196.351
Ebit	27.656.262	24.615.856
Utile netto	18.372.193	17.246.344
CCN	74.916.738	63.343.191
Patrimonio netto	61.080.115	47.996.113
PFN	89.570.676	89.317.051

La seguente tabella riporta i principali dati finanziari dell'Emittente al 30 giugno 2019, quali risultanti dalla relazione finanziaria semestrale dell'Emittente al 30 giugno 2019 disponibile sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.autotorino.it](http://www.autotorino.it).

<b>Descrizione</b>	<b>30 Giugno 2019</b>
Fatturato	469.058.603

Ebitda	18.339.000
Ebit	15.085.000
Utile netto	9.307.250
CCN	57.156.295
Patrimonio netto	64.875.706
PFN	71.340.846

L'Emittente ha altresì emesso in data 24 febbraio 2017 un prestito obbligazionario denominato «Autotorino S.p.a. – 5,20% 2017 – 2022» (CODICE ISIN IT0005244212) per un ammontare nominale pari a Euro 6.000.000 avente scadenza il 28 febbraio 2022.

## 8. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI

*Si riporta di seguito il Regolamento del Prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni oggetto del presente Documento di Ammissione.*

\*\*\* \*\*

### AUTOTORINO S.P.A.

Sede legale Via Ansperto da Biassono, 7 – 20123 Milano  
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-  
Brianza-Lodi 10024610155

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Vanini Holding S.r.l.

\* \* \*

### REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

*“Euro 10.000.000,00 – Tasso fisso 3% con scadenza 12 settembre 2026”*

#### 1. Prestito Obbligazionario e Obbligazioni rappresentative dello stesso

##### 1.1. *Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*

Il presente regolamento (di seguito, il “**Regolamento**”) disciplina i termini e le condizioni del prestito obbligazionario non convertibile (di seguito, il “**Prestito Obbligazionario**”) di ammontare nominale complessivo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) emesso da Autotorino S.p.A. (di seguito, l’“**Emittente**”).

##### 1.2. *Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*

Il Prestito Obbligazionario è rappresentato da n. 100 (cento) obbligazioni emesse ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ. (di seguito, ciascuna, un’“**Obbligazione**” e, collettivamente, le “**Obbligazioni**”) aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna (di seguito, il “**Valore Nominale Unitario**”). Le Obbligazioni non sono frazionabili.

##### 1.3. *Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*

Le Obbligazioni sono emesse in data 12 settembre 2019 (di seguito, la “**Data di Emissione**”).

Il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione è pari al 100% del proprio Valore Nominale Unitario e, quindi, il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione è pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) e il prezzo di emissione complessivo di tutte le Obbligazioni è pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a far data dalla Data di Emissione (di seguito, la “**Data di Godimento**”) ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*) e scadono il 12 settembre

2026 (di seguito, la “**Data di Scadenza**”). Le Obbligazioni saranno rimborsate ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 5 (*Rimborso, ammontare e modalità*).

#### 1.4. *Delibera di emissione del Prestito Obbligazionario*

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 5 agosto 2019, giusta delibera a rogito del Notaio Giulio Vitali, repertorio n. 66425, raccolta n. 20497, registrata a Sondrio in data 7 agosto 2019 al n. 7075, serie 1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 21 agosto 2019.

#### 1.5. *Ulteriori informazioni relative all'Emittente*

L'Emittente ha sede legale in via Ansperto da Biassono, 7 – 20123 Milano, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10024610155, R.E.A. n. MI-1336962.

Alla data di Emissione il capitale sociale e le riserve esistenti sono rispettivamente pari a Euro 11.427.000,00 (undicimilioniquattrocentoventisette/00) ed Euro 55.985.899 (cinquantacinquemilioninovecentottantacinquemilaottocentonovantanove/00).

Ai sensi del vigente statuto sociale, l'Emittente ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- il commercio al minuto ed all'ingrosso di autoveicolo di fabbricazione nazionale ed estera, nuovi e usati, di pezzi di ricambio, motori, gomme, accessori, lubrificanti e carburanti;
- l'attività di importazione ed esportazione di suddetti beni;
- l'assunzione di rappresentanze;
- l'esercizio di officina di riparazioni meccaniche e di carrozzeria per autoveicoli;
- il noleggio di autoveicoli di qualsiasi genere con o senza conducente;
- lo svolgimento dell'attività di agenzia e/o subagenzia assicurativa in nome e per conto di imprese e/o agenzie di assicurazioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Emittente può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), concedendo tutte le opportune garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi.

L'Emittente può inoltre assumere partecipazioni e cointeressenza in altre società, imprese, enti, consorzi, anche costituendi, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, purché ciò non implichi l'esercizio, nei confronti del pubblico, dell'attività di intermediazione mobiliare o finanziaria. Il tutto, comunque, con carattere di non prevalenza rispetto all'oggetto sociale e sempre che risulti strumentale per il suo conseguimento.

## 2. **Forma, regime di circolazione delle Obbligazioni e Codice ISIN**

### 2.1. *Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni*

Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata ai sensi di legge e dalla Data di Emissione sono accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del Testo Unico della Finanza e del



Provvedimento Congiunto Banca d'Italia/Consob.

Pertanto, in conformità a tale regime di circolazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di Intermediari Aderenti, in conformità con quanto previsto dagli articoli 83-*bis* e seguenti del Testo Unico della Finanza.

La titolarità delle Obbligazioni sarà in qualsiasi momento indicata nei registri contabili ai sensi delle previsioni dell'articolo 83-*quater* del Testo Unico della Finanza e del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia/Consob. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico della Finanza, e della relativa normativa di attuazione.

## 2.2. *Restrizioni alla sottoscrizione, trasferibilità, circolazione e quotazione delle Obbligazioni*

Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro Paese nel quale la sottoscrizione e/o la vendita delle Obbligazioni non sia consentita o sia comunque limitata.

Fermo restando quanto precede, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei Paesi in discorso; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

Le Obbligazioni sono emesse in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

## 2.3. *Codice ISIN*

Alle Obbligazioni è stato assegnato il seguente Codice ISIN: IT0005384315.

## 2.4. *Quotazione*

Le Obbligazioni sono destinate ad essere ammesse alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2412, comma 5 cod. civ., sin dalla Data di Emissione.

## 3. **Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non

subordinate dell'Emittente e le obbligazioni di pagamento da esse derivanti saranno in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge.

#### **4. Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione**

##### *4.1. Interessi corrispettivi*

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (di seguito, gli “**Interessi**”), a decorrere dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) ovvero, se precedente, sino alla data (esclusa) in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate, al tasso fisso nominale annuo lordo del 3% (di seguito, il “**Tasso di Interesse**”).

Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento in materia di rimborso anticipato delle Obbligazioni, il pagamento degli Interessi maturati sulle Obbligazioni sarà effettuato in via posticipata con periodicità trimestrale il 12 marzo, 12 giugno, 12 settembre e 12 dicembre di ogni anno di durata del Prestito Obbligazionario (di seguito, ciascuna delle predette date, una “**Data di Pagamento Interessi**”).

La prima Data di Pagamento Interessi cade il 12 dicembre 2019, l'ultimo pagamento degli Interessi sarà effettuato in coincidenza con la Data di Scadenza ovvero, se precedente, la data in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate.

L'importo di ciascuna cedola trimestrale di Interessi da corrispondere ad ogni Data di Pagamento Interessi con riferimento a ciascuna Obbligazione sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale Unitario Residuo per il Tasso di Interesse applicabile, moltiplicando il prodotto così ottenuto per il numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi, secondo la convenzione *Actual/360*, come intesa nella prassi di mercato.

Gli Interessi così calcolati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale: (a) per eccesso, nel caso in cui la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a 5 o (b) per difetto, nel caso in cui la terza cifra decimale sia minore di 5.

Qualora una Data di Pagamento Interessi cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data. Qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il pagamento sarà eseguito il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla predetta data. Tali eventuali spostamenti non comporteranno modifiche al Periodo di Interessi, il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni e/o lo spostamento delle successive Date di Pagamento Interessi (*Modified Following Business Day Convention – Unadjusted*).

Il pagamento degli Interessi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*) avrà luogo per il tramite degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

##### *4.2. Interessi moratori*

Qualora a una Data di Pagamento Interessi o alla Data di Scadenza ovvero a qualsiasi altra data di pagamento prevista dal presente Regolamento l'Emittente non proceda al pagamento

delle somme a qualsiasi titolo dovute ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., su tali somme dovute e non pagate matureranno interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile maggiorato di 100 (cento) punti base (1%) per anno.

## 5. Rimborso, ammontare e modalità

### 5.1. Valore di rimborso e modalità di rimborso

Fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 5.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*), 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*) e 8 (*Eventi Rilevanti e rimedi*), le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari secondo quanto previsto dal seguente piano di ammortamento (di seguito, il “**Piano di Ammortamento**”):

<i>Data di Pagamento</i>	<i>Capitale rimborsato (Euro)</i>	<i>Capitale rimborsato per ciascuna Obbligazione (Euro)</i>	<i>%</i>
12 dicembre 2019	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2020	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2020	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2020	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2020	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2021	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2021	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2021	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2021	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2022	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2022	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2022	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2022	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2023	357.100	3.571	3,571%

12 giugno 2023	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2023	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2023	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2024	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2024	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2024	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2024	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2025	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2025	357.100	3.571	3,571%
12 settembre 2025	357.100	3.571	3,571%
12 dicembre 2025	357.100	3.571	3,571%
12 marzo 2026	357.100	3.571	3,571%
12 giugno 2026	357.100	3.571	3,571%
Data di Scadenza	358.300	3.583	3,583%

Nel caso di rimborso anticipato parziale delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*), il capitale rimborsato e il valore nominale indicati nel Piano di Ammortamento saranno modificati di conseguenza.

Qualora una data di rimborso di cui al Piano di Ammortamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento della quota capitale ivi prevista sarà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo alla predetta data. Qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il pagamento sarà eseguito il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla predetta data. Tali eventuali spostamenti non comporteranno modifiche al relativo Periodo di Interessi e/o il riconoscimento di ulteriori Interessi ai titolari delle Obbligazioni e/o lo spostamento delle successive date di pagamento (*Modified Following Business Day Convention – Unadjusted*).

Il pagamento degli importi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 5.1 (*Valore di rimborso e modalità di rimborso*) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

#### 5.2. *Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*

L'Emittente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di procedere in qualsiasi momento al rimborso

anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione.

L'esercizio del predetto diritto da parte dell'Emittente potrà avvenire mediante apposita comunicazione di esercizio da inviare ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*) almeno 20 Giorni Lavorativi antecedenti la data in cui si procederà al regolamento dell'operazione di rimborso anticipato integrale.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data indicata nell'avviso pubblicato dall'Emittente ad un prezzo pari al:

- (i) 102% del Valore Nominale Unitario Residuo a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data (ivi inclusi, se del caso, gli interessi moratori), qualora il rimborso avvenga nel periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e il 12 settembre 2021 (escluso);
- (ii) 101% del Valore Nominale Unitario Residuo a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data (ivi inclusi, se del caso, gli interessi moratori), qualora il rimborso avvenga nel periodo compreso tra il 12 settembre 2021 (incluso) e il 12 settembre 2023 (escluso); e
- (iii) 100% del Valore Nominale Unitario Residuo a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data (ivi inclusi, se del caso, gli interessi moratori), qualora il rimborso avvenga nel periodo compreso tra il 12 settembre 2023 (incluso) e la Data di Scadenza (esclusa).

Il pagamento degli importi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 5.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*) avrà luogo per mezzo degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

### 5.3. *Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*

Al verificarsi di un Evento Put, ciascun Obbligazionista avrà il diritto, ma non l'obbligo, di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato di tutte le, o parte delle, Obbligazioni dallo stesso detenute.

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere formulata mediante apposita comunicazione di esercizio da inviare ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*) nel periodo di tempo che va tra il primo e il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione del verificarsi dell'Evento Put effettuata dall'Emittente ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*) (di seguito, il "**Periodo di Esercizio**").

La richiesta di cui sopra dovrà altresì indicare il numero di Obbligazioni per le quali l'Obbligazionista richiede il rimborso anticipato.

Le Obbligazioni oggetto della richiesta di rimborso anticipato saranno rimborsate alla data che cade il trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del Periodo di Esercizio a un prezzo pari al 100% del Valore Nominale Unitario Residuo risultante a tale data, unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data (ivi inclusi, se del caso, gli interessi moratori).

Il pagamento degli importi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*) avrà luogo per mezzo

degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

#### 5.4. *Cancellazione delle Obbligazioni*

Le Obbligazioni rimborsate integralmente ai sensi dei precedenti Articoli 5.1 (*Valore di rimborso e modalità di rimborso*), 5.2 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente (Opzione Call)*) e 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*) saranno cancellate.

### 6. **Termini di prescrizione**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

### 7. **Impegni**

#### 7.1. *Limitazioni alla creazione di crediti privilegiati (c.d. negative pledge)*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non costituire e a non mantenere in essere, e a fare in modo che nessuna Controllata costituisca o mantenga in essere, alcun Vincolo (fatta eccezione per i Vincoli Consentiti) a garanzia di qualsiasi Indebitamento Finanziario proprio e/o di soggetti terzi, salvo il caso in cui, contestualmente alla costituzione di tale Vincolo, l'Emittente o, a seconda dei casi, la Controllata: (a) faccia in modo che il medesimo Vincolo sia contestualmente costituito anche a garanzia delle obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario o (b) costituisca ulteriori garanzie personali o reali o rilasci idonei impegni di indennizzo ovvero adotti diversi strumenti a tutela degli Obbligazionisti, purché tali garanzie, impegni o strumenti di tutela alternativi al Vincolo siano previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

#### 7.2. *Impegni di natura finanziaria*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a rispettare i seguenti parametri finanziari (di seguito, ciascuno, un "**Parametro Finanziario**" e, collettivamente, i "**Parametri Finanziari**").

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Posizione Finanziaria Netta / EBITDA ≤</b>	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto ≤</b>	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Rimanenze/VDP ≤</b>	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

I Parametri Finanziari saranno verificati con riferimento a ciascuna Data di Valutazione sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale civilistico dell'Emittente, relativo all'esercizio sociale chiuso alla Data di Valutazione di riferimento, sottoposto a revisione legale da parte di una società di revisione di primario *standing* iscritta all'albo tenuto dal MEF.

### 7.3. *Impegni di natura informativa*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a:

- (i) mettere a disposizione degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla relativa data di approvazione (che non potrà in ogni caso essere successiva al 31 maggio di ciascun anno), il proprio bilancio annuale civilistico, (a) redatto con chiarezza e in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio di riferimento, in conformità ai Principi Contabili Nazionali e (b) sottoposto a revisione legale da parte di una società di revisione di primario *standing* iscritta all'albo tenuto dal MEF;
- (ii) rendere ed inviare ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), unitamente al proprio bilancio annuale civilistico ai sensi del paragrafo 7.3(i) che precede, (A) una dichiarazione, sottoscritta da un suo legale rappresentante, in cui attesti (x) il rispetto di tutti gli impegni di cui all'Articolo 7.2 (*Impegni di natura finanziaria*) fornendo evidenza dei relativi calcoli ovvero, se del caso, il mancato rispetto di uno o più di tali impegni, anche in tal caso fornendo evidenza dei relativi calcoli e (y) che non sia in essere alcun Evento Rilevante e/o Evento Put o, qualora vi sia un Evento Rilevante in essere, specificando il tipo di Evento Rilevante in essere e le azioni eventualmente intraprese dall'Emittente per porvi rimedio; nonché (B) la relazione del collegio sindacale relativa al bilancio e (C) l'aggiornamento del *business plan*;
- (iii) mettere a disposizione degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), entro il 15 settembre di ciascun anno, la situazione finanziaria semestrale dell'Emittente aggiornata alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente la descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al *budget*;
- (iv) mettere a disposizione degli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre): (i) l'indicazione della Posizione Finanziaria Netta alla fine di ciascun trimestre solare; (ii) il fatturato mensile e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dai *budget*; e (iii) le eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al *budget*;
- (v) comunicare prontamente agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*) il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante prontamente, una volta venuto a conoscenza del verificarsi del medesimo. Nella comunicazione l'Emittente dovrà, inoltre, dare atto della natura dell'evento, delle circostanze dalle quali l'evento è derivato e delle eventuali azioni che saranno intraprese per porvi rimedio e fare

riferimento al diritto degli Obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo la procedura prevista nel successivo Articolo 8.2 (*Rimedi a tutela degli Obbligazionisti*);

- (vi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), (a) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, il verificarsi di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (vii) comunicare agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), il verificarsi di qualsiasi Evento Put prontamente una volta venuto a conoscenza del verificarsi del medesimo;
- (viii) comunicare agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), non appena ne venga a conoscenza, (A) l'insorgere di procedimenti giudiziari, stragiudiziali e/o arbitrari di qualsivoglia natura (ivi inclusi i procedimenti di natura penale, civile, amministrativa e/o tributaria) nei confronti dell'Emittente o di sue Controllate, qualora l'importo oggetto di una o più contestazioni sia individualmente o complessivamente superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), nonché (B) entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della relativa notifica, l'adozione di eventuali provvedimenti notificati all'Emittente che si riferiscano (singolarmente) ad importi superiori ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- (ix) informare prontamente gli Obbligazionisti qualora l'Emittente riceva indennizzi assicurativi per un ammontare almeno pari individualmente o complessivamente ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- (x) trasmettere agli Obbligazionisti ogni dato, informazione o documento richiesto dagli stessi e comunicare agli Obbligazionisti, su richiesta di questi, informazioni aggiornate relative alla situazione aziendale e/o alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo;
- (xi) informare prontamente gli Obbligazionisti qualora qualsiasi Controllata cessi di essere una Controllata o una società lo diventi, nonché qualora acquisisca una partecipazione in una qualsiasi società, di diritto italiano o straniero, indicando specificamente l'eventuale *status* di Controllata, o qualora tale partecipazione cessi di essere detenuta.

#### 7.4. *Ulteriori impegni di fare e di non fare*

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna:

- (i) a far sì che le Obbligazioni costituiscano obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate dell'Emittente e che le obbligazioni di pagamento da essa derivanti siano in ogni momento di grado almeno pari alle altre obbligazioni dirette,



incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni di legge;

- (ii) fermo restando il rispetto dei Parametri Finanziari, da verificare anche su base *pro forma*, al fine di riflettere nel calcolo l'impatto del prospettato ulteriore Indebitamento Finanziario, a non assumere, e fare in modo che nessuna Controllata assuma, successivamente alla Data di Emissione, nuovo Indebitamento Finanziario a medio lungo termine (intendendosi per tale l'Indebitamento Finanziario con scadenza superiore a 18 mesi) sotto qualsiasi forma per un importo in linea capitale individualmente o complessivamente superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singolo anno;
- (iii) a non emettere, e fare in modo che nessuna Controllata emetta, obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari di debito con scadenza antecedente alle Obbligazioni;
- (iv) senza pregiudizio per le Operazioni Straordinarie Consentite, a non deliberare e porre in essere, e far sì che nessuna Controllata deliberi e ponga in essere:
  - a) fusioni, scissioni e trasformazioni;
  - b) costituzione di patrimoni segregati ovvero patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile ovvero richieste di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-*decies* del Codice Civile;
  - c) altre operazioni aventi effetti economici equivalenti a quelli di cui ai punti a) e b) che precedono;
- (v) a non acquisire, e a fare in modo che nessuna Controllata acquisisca, partecipazioni in società italiane o straniere, aziende e/o rami d'azienda italiani o stranieri, e a non sottoscrivere, e a fare in modo che nessuna Controllata sottoscriva, contratti di affitto di aziende e/o rami d'azienda italiani o stranieri, fatta eccezione per le operazioni che rispettino tutti i seguenti requisiti: (a) le società italiane o straniere oggetto della prospettata operazione siano costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, se costituite ai sensi del diritto italiano, ovvero in analoga forma che preveda una responsabilità limitata dei soci al capitale sociale, se costituite ai sensi del diritto straniero; (b) l'attività caratteristica della società, azienda e/o ramo d'azienda oggetto della prospettata operazione sia strumentale all'attività caratteristica dell'Emittente come svolta alla Data di Emissione; e (c) siano rispettati i Parametri Finanziari, restando inteso che la verifica di tali Parametri Finanziari dovrà essere effettuata anche su base *pro forma*, al fine di riflettere nel calcolo l'impatto della prospettata operazione;
- (vi) a non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge e, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale in misura almeno pari a quella esistente alla Data di Emissione;

- (vii) senza pregiudizio per il rispetto dei Parametri Finanziari, a non distribuire utili e/o riserve disponibili, per un importo, complessivamente considerato, che ecceda il 30% dell'utile netto d'esercizio dell'Emittente risultante dall'ultimo bilancio annuale civilistico dell'Emittente approvato dai competenti organi sociali e sottoposto a revisione legale da parte di una società di revisione di primario *standing* iscritta all'albo tenuto dal MEF, fermo restando che l'Emittente non potrà, in alcun caso, effettuare alcuno dei pagamenti di cui sopra qualora si sia verificato e sia ancora in essere un Evento Rilevante e/o Evento Put;
- (viii) a non vendere, trasferire od altrimenti disporre di (ivi incluso, a titolo esemplificativo, tramite concessione in locazione) alcuno dei Beni dell'Emittente qualora il valore unitario di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito Obbligazionario sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo che il valore complessivo di tali operazioni singolarmente eccedenti il predetto limite risulti, nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito Obbligazionario, inferiore in aggregato ad Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) e purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel *core business* dell'Emittente nei 6 (sei) mesi successivi al loro incasso, fermo restando che l'Emittente dovrà (a) comunicare agli Obbligazionisti, mediante comunicazione ai sensi del successivo Articolo 11 (Comunicazioni), la propria intenzione di procedere con la cessione di tali Beni e (b) fornire agli Obbligazionisti prontamente, e comunque non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi, evidenza dell'avvenuto reinvestimento dei proventi netti derivanti da tale cessione nei 6 (sei) mesi successivi al loro incasso; ai fini di cui al presente (viii), per valore dell'operazione si intende il valore di carico dei Beni dell'Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell'ultimo bilancio approvato antecedentemente alla relativa operazione;
- (ix) a non effettuare operazioni di finanziamento in favore di, o prestare garanzie nell'interesse di, e fare in modo che nessuna Controllata effettui operazioni di finanziamento in favore di, o presti garanzie nell'interesse di, società del Gruppo, fatta eccezione per le operazioni di finanziamento rientranti nell'attività ordinaria dell'Emittente e/o delle Controllate;
- (x) nell'ipotesi in cui l'Emittente proceda o abbia proceduto, in qualità di prenditore, alla sottoscrizione di contratti di finanziamento soci, a far sì che tali finanziamenti soci siano subordinati e postergati rispetto alla soddisfazione delle ragioni creditorie degli Obbligazionisti;
- (xi) a fare in modo che non vengano adottati principi contabili differenti dai Principi Contabili Nazionali, fatte salve eventuali modifiche di legge, nel qual caso l'Emittente si impegna a negoziare in buona fede e concordare con gli Obbligazionisti e il Rappresentante Comune (quando nominato) le modifiche ai Parametri Finanziari che si rendano necessarie e/o opportune al fine di evitare che il mutamento dei principi contabili comporti un effetto pregiudizievole per gli Obbligazionisti o una variazione dei limiti sottesi ai Parametri Finanziari originariamente concordati;
- (xii) a non apportare modifiche allo statuto dell'Emittente che prevedano il trasferimento della sede sociale all'estero e/o che possano essere pregiudizievoli per i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti;

- (xiii) fintantoché le Obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, a osservare tutte le disposizioni del, e gli impegni derivanti dal, Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xiv) a non permettere che alcuna Controllata assuma obblighi contrattuali (o Vincoli) che limitino il diritto di tale Controllata di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni.

## **8. Eventi Rilevanti e rimedi**

8.1. Ciascuno degli eventi descritti nei successivi Articoli da 8.1.1 (incluso) a 8.1.11 (incluso) costituisce un Evento Rilevante ai sensi del Regolamento.

### *8.1.1. Mancato pagamento*

Il mancato pagamento alle scadenze previste dal presente Regolamento di qualsiasi importo dovuto dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni a titolo di Interessi e/o a titolo di capitale, salvo che l'Emittente corrisponda per intero l'importo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui lo stesso è divenuto esigibile.

### *8.1.2. Mancato rispetto dei Parametri Finanziari*

Il mancato rispetto da parte dell'Emittente anche di uno solo dei Parametri Finanziari di cui all'Articolo 7.2 (*Impegni di natura finanziaria*).

### *8.1.3. Mancato rispetto degli impegni*

Il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi dell'Articolo 7 (*Impegni*) del Regolamento con riferimento all'Emittente medesima e/o alle proprie Controllate (diversi dagli impegni di cui all'Articolo 7.2 (*Impegni di natura finanziaria*), salvo che, ove sanabile, il relativo inadempimento sia rimediato entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune (quando nominato).

### *8.1.4. Cross-default*

Fatto salvo quanto di seguito previsto, il verificarsi, in relazione all'Indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso da quello derivante dal Prestito Obbligazionario) e/o delle proprie Controllate, di una delle seguenti circostanze:

il mancato pagamento di qualsiasi importo alla scadenza contrattualmente prevista (trascorso l'eventuale periodo di grazia);

- (A) la decadenza dal beneficio del termine,
- (B) una richiesta di rimborso anticipato da parte dei relativi finanziatori, ovvero
- (C) il verificarsi delle condizioni che consentirebbero ai relativi creditori di invocare la decadenza dal beneficio del termine ovvero una richiesta di rimborso anticipato,

in ciascun caso, in conseguenza di un inadempimento (in qualunque modo qualificato) della società finanziata o di altro evento di *default* (in qualunque modo qualificato ai sensi della relativa documentazione); o

#### *8.1.5. Insolvenza e procedure previste dalla Legge Fallimentare*

Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) l'emissione da parte di un Tribunale di una sentenza di dichiarazione di fallimento o analogo provvedimento nei confronti dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata;
- (b) l'emissione di un decreto del Tribunale di ammissione dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata alla procedura di concordato preventivo;
- (c) l'ammissione dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata a qualsiasi altra procedura (concorsuale o meno) prevista dalla Legge Fallimentare.

#### *8.1.6. Sentenze e altri provvedimenti*

L'adozione di una sentenza, decreto, ordine o altro provvedimento passato in giudicato o comunque non impugnabile che condanni l'Emittente o qualsiasi Controllata al pagamento di somme individualmente o complessivamente superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e che non sia adempiuto entro 60 (sessanta) giorni.

#### *8.1.7. Procedure esecutive*

L'avvio di una o più procedure esecutive su beni dell'Emittente o di una Controllata per somme individualmente o complessivamente pari o superiori a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), a meno che tale/i provvedimento/i siano stati revocati entro l'antecedente tra (i) la data della prima udienza nel merito del procedimento instaurato successivamente all'emanazione di ciascun provvedimento/sentenza e (ii) il 90° novantesimo giorno di calendario successivo all'emanazione di ciascun provvedimento/sentenza.

#### *8.1.8. Liquidazione o scioglimento*

La convocazione di un'assemblea per la messa in liquidazione (o la richiesta di messa in liquidazione) dell'Emittente o di qualsiasi Controllata a meno che ciò non avvenga nel contesto di una operazione straordinaria permessa ai sensi del presente Regolamento.

#### *8.1.9. Sospensione, interruzione o modifica dell'attività*

La sospensione, interruzione o modifica in misura sostanziale della propria attività da parte dell'Emittente, come da questi svolta alla Data di Emissione anche per il tramite delle proprie Controllate. Ai fini del presente Evento Rilevante, "misura sostanziale" indica una ipotesi di sospensione, interruzione o modifica, in ciascun caso in tutto o in parte, dell'attività dell'Emittente e/o di una qualsiasi Controllata che determini una riduzione dell'Attivo ovvero dei Ricavi dell'Emittente per un importo superiore al 20%.

#### *8.1.10. Inefficacia, invalidità o illegittimità*

Sopravvenuta inefficacia, invalidità o illegittimità delle obbligazioni di pagamento in capo all'Emittente ai sensi del presente Regolamento.

#### *8.1.11. Evento Pregiudizievole Significativo*

Il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posta rimedio entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione di apposita comunicazione da parte degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune (quando nominato).

### *8.2. Rimedi a tutela degli Obbligazionisti*

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti potranno richiedere il rimborso anticipato, integrale ma non parziale, delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data indicata dagli Obbligazionisti in una comunicazione, validamente inviata all'Emittente ai sensi del successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*), punto (ii), contenente la richiesta di rimborso anticipato, fermo restando che tale data non potrà cadere prima di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione stessa. Il rimborso avverrà alla pari (e quindi ad un importo pari al Valore Nominale Unitario Residuo per ciascuna Obbligazione), unitamente agli Interessi maturati e non corrisposti a tale data.

Il pagamento degli importi dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 8.2 (*Rimedi a tutela degli Obbligazionisti*) avrà luogo per il tramite degli Intermediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

## **9. Modifiche e rinunce**

### *9.1. Modifiche riservate all'Emittente*

L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, le modifiche volte a correggere un eventuale errore manifesto nel testo, a condizione che tali modifiche non siano pregiudizievoli per i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Il presente Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, per recepire eventuali modifiche alle norme imperative in materia di emissioni obbligazionarie, ivi incluse le disposizioni in tema di accentramento di strumenti finanziari, che trovino applicazione, per espressa previsione normativa, a obbligazioni già emesse.

L'Emittente provvederà a informare prontamente gli Obbligazionisti circa le modifiche al Regolamento adottate ai sensi del presente Articolo 9.1 (*Modifiche riservate all'Emittente*) secondo le modalità indicate al successivo Articolo 11 (*Comunicazioni*).

### *9.2. Modifiche e decisioni riservate all'Assemblea degli Obbligazionisti*

Tutte le modifiche al Regolamento e le decisioni diverse da quelle indicate al precedente Articolo 9.1 (*Modifiche riservate all'Emittente*) sono di competenza dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

## **10. Assemblea degli Obbligazionisti, Rappresentante Comune e diritti individuali**

### *10.1. Assemblea degli Obbligazionisti*

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti cod. civ.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 2415, comma 1, cod. civ., l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (i) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario di cui all'Articolo 9.2 (*Modifiche e decisioni riservate all'Assemblea degli Obbligazionisti*) di cui sopra;
- (iii) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 2, cod. civ., l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione dell'Emittente (o dei sindaci in loro vece) e del Rappresentante Comune, l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata con decreto del Tribunale competente ai sensi dell'art. 2367, comma 2, cod. civ.

In conformità all'art. 2415, comma 3, cod. civ. si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni delle Obbligazioni, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'art. 2416 cod. civ., le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 cod. civ. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

### *10.2. Rappresentante Comune*

Secondo il disposto dell'art. 2417 cod. civ., il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ.

Il Rappresentante Comune, se non è nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti a norma dell'art. 2415 cod. civ., è nominato con decreto dal Tribunale su domanda di uno o più Obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il Rappresentante Comune resta in

carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. L'Assemblea degli Obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il Rappresentante Comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'art. 2418 cod. civ. prevede che il Rappresentante Comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente.

Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente.

### 10.3. *Diritti individuali*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2419 cod. civ., non sono precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti previste dall'art. 2415 cod. civ.

## 11. **Comunicazioni**

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative o regolamentari applicabili (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT):

- (i) qualsiasi comunicazione o informazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata o resa dall'Emittente agli Obbligazionisti (a) se pubblicata nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Emittente <https://www.autotorino.it/investor-relations>, con efficacia dal momento dell'effettiva pubblicazione o (b) se effettuata tramite Monte Titoli; e
- (ii) qualsiasi comunicazione relativa al Prestito Obbligazionario è validamente effettuata dagli Obbligazionisti e/o dal Rappresentante Comune (quando nominato) se fatta pervenire per iscritto, tramite raccomandata a/r, al legale rappresentante *pro tempore* dell'Emittente presso la sede sociale al seguente indirizzo via Ansperto da Biassono, 7 – 20123 Milano e anticipata via posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail [autotorino@pec.it](mailto:autotorino@pec.it) o ai diversi indirizzi comunicati dall'Emittente ai sensi del precedente punto (i) del presente Articolo 11 (*Comunicazioni*).

## 12. **Regime fiscale**

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

## 13. **Agente di Calcolo e Agente dei Pagamenti**

### 13.1. *Agente di Calcolo*

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei

confronti degli Obbligazionisti.

### 13.2. *Agente dei Pagamenti*

L'Emittente effettuerà il pagamento degli Interessi, ivi inclusi gli interessi di mora, ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni nonché qualsiasi ulteriore pagamento in relazione alle Obbligazioni dovuto ai sensi del presente Regolamento tramite l'Agente dei Pagamenti per mezzo degli Intermediari Aderenti utilizzando il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

## 14. **Identificazione degli Obbligazionisti**

14.1. L'Emittente potrà, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, richiedere agli Intermediari Aderenti, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei loro conti.

14.2. L'Emittente dovrà procedere in tale senso su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno 1/40 delle Obbligazioni emesse e non estinte. In tale ipotesi i relativi costi saranno a carico degli Obbligazionisti.

14.3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti Articoli 14.1 e 14.2, l'Emittente potrà procedere all'identificazione degli Obbligazionisti richiedendo (1) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti e (2) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.

14.4. In ciascuna delle ipotesi di cui ai precedenti Articoli 14.1, 14.2 e 14.3 l'Emittente pubblicherà un comunicato con cui si darà notizia della decisione di procedere all'identificazione degli Obbligazionisti, rendendo altresì note le motivazioni o, nell'ipotesi di cui all'Articolo 14.2, l'identità degli Obbligazionisti istanti.

14.5. È in ogni caso fatta salva la facoltà per gli Obbligazionisti di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi, restando inteso che in assenza di diniego espresso, il consenso a tale comunicazione deve intendersi presunto. In ipotesi di contitolarità di Obbligazioni, il divieto da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

## 15. **Legge applicabile e foro competente**

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana e deve essere interpretato secondo tale legge.

Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni ovvero all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

## 16. **Varie**

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

Gli oneri relativi a tutte le tasse, le imposte ed i tributi, nonché i costi e le spese (anche legali



e/o notarili) relativi o comunque connessi al Prestito Obbligazionario e al presente Regolamento sono e saranno a esclusivo carico dell'Emittente.

Il Regolamento si intende integrato, per quanto non qui previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

## 17. Definizione dei termini ed espressioni utilizzati nel Regolamento

Ai fini del Regolamento i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

**Agente dei Pagamenti** indica Société Générale Securities Services S.p.A.

**Agente di Calcolo** indica UniCredit S.p.A. e qualsiasi successore o avente causa e/o altro mandatario di UniCredit S.p.A., che alla Data di Emissione è UniCredit Services S.C.p.A.

**Assemblea degli Obbligazionisti** indica l'assemblea degli Obbligazionisti il cui funzionamento è disciplinato dall'art. 2415 cod. civ. e dall'Articolo 10.1 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

**Attivo** indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dell'attivo dell'Emittente, come indicato nell'ultimo bilancio annuale civilistico dell'Emittente.

**Beni** indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d'azienda e strumenti finanziari, esclusi, per chiarezza, gli autoveicoli e i beni strumentali (quali, a titolo esemplificativo, pezzi di ricambio e accessori auto) acquistati e rivenduti nella propria attività d'impresa.

**Borsa Italiana** indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari, 6, 20123 Milano.

**Controllata** indica qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dall'Emittente, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, cod. civ.

**Data di Emissione** ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*).

**Data di Godimento** ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*).

**Data di Pagamento Interessi** ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

**Data di Scadenza** ha il significato attribuito dall'Articolo 1.3 (*Data di Emissione, prezzo di emissione, godimento e durata*).

**Data di Valutazione** indica il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2019 (incluso).

**EBITDA (margine operativo lordo)** indica, con riferimento al bilancio annuale civilistico dell'Emittente, il risultato della seguente formula:

- (a) il valore della produzione (ai sensi dell'articolo 2425, lettera A (*Valore della produzione*), del codice civile); meno
- (b) i costi della produzione (ai sensi dell'articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), del codice civile); più

- (c) gli ammortamenti, materiali e immateriali (ai sensi dell'articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 10) (ammortamenti e svalutazioni), punti a) e b) del codice civile), altre svalutazioni delle immobilizzazioni e svalutazioni crediti (ai sensi dell'articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 10) (ammortamenti e svalutazioni), punti c) e d) del codice civile); più
- (d) i canoni di *leasing*, limitatamente a quelli aventi natura finanziaria (ove non già calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS 17), contenuti nella voce "Per Godimento Beni di Terzi" (ai sensi dell'articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 8) del codice civile); più
- (e) gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti (ai sensi dell'articolo 2425, lettera B (*Costi della produzione*), n. 12) e 13) del codice civile.

Ai fini del calcolo dell'EBITDA non si terrà conto degli effetti (positivi e negativi) di tutte le partite di carattere straordinario, inclusi in via esemplificativa e non esaustiva: plusvalenze e minusvalenze da cessioni di partecipazioni o di qualsivoglia attività, plusvalenze o minusvalenze rivenienti da operazioni di finanza straordinaria, oneri di ristrutturazioni connessi a processi di razionalizzazione ove opportunamente detagliati in nota integrativa e ivi classificati quali oneri "eccezionali" e "non ricorrenti", e tutti i ricavi ed i costi che hanno origine da operazioni che sono distinte dall'attività ordinaria di impresa fatta eccezione, in ogni caso, per i contributi in conto esercizio di qualsivoglia natura ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contributi fiscali, quali crediti di imposta, ministeriali e regionali, che saranno considerati quali ricavi rinvenienti dall'attività ordinaria di impresa.

**Emittente** ha il significato attribuito nell'Articolo 1.1 (*Ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario*).

**Evento Pregiudizievole Significativo** indica qualsiasi evento che influisca negativamente sulle condizioni economiche, finanziarie e/o patrimoniali dell'Emittente e/o del Gruppo in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente medesima di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario.

**Evento Put** indica ciascuno dei seguenti eventi:

- (i) uno o più dei Soci di Riferimento cessi/no di detenere, direttamente o indirettamente, il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, cod. civ;
- (ii) l'Emittente riceva indennizzi assicurativi per un ammontare almeno pari individualmente o complessivamente ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) che non siano reinvestiti nei 6 (sei) mesi successivi per ripristinare i danni subiti;
- (iii) le azioni dell'Emittente siano ammesse a quotazione su un qualsiasi mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione, sistema organizzato di negoziazione o *trading venue* italiano o straniero.

**Evento Rilevante** indica ciascuno degli eventi indicato come tale all'Articolo 8 (*Eventi Rilevanti e rimedi*).

**Giorno Lavorativo** indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività ed è funzionante il Sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express*

*Transfer (TARGET 2).*

**Gruppo** indica l'Emittente e le Controllate.

**Indebitamento Finanziario** indica qualsiasi obbligazione pecuniaria, ancorché non ancora liquida e/o esigibile, relativa:

- (a) alla restituzione di somme ottenute a titolo di finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica in cui il medesimo sia stato assunto e indipendentemente dalla qualificazione del rapporto effettuata dalle parti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'emissione di titoli obbligazionari, "notes", "commercial paper", titoli di debito e strumenti finanziari, anche se non emessi in massa o in serie, che comportino per la società emittente l'obbligo di rimborso e/o la consegna di beni ad una certa scadenza, o analoghi strumenti di debito), incluso il pagamento di interessi e commissioni relative ad operazioni finanziarie, fatta eccezione per le cessioni di credito *pro-soluto*; e
- (b) agli obblighi di manleva o garanzie personali assunti in relazione a impegni di firma emessi da terzi ovvero obbligazioni di terzi, incluso qualsiasi indennizzo, lettera di credito e/o garanzia personale (diversi dagli impegni di natura commerciale sottoscritti nell'ambito dell'ordinaria attività d'impresa e ai c.d. *performance bond*).

**Indebitamento Finanziario Rilevante** indica, con riferimento al bilancio annuale civilistico dell'Emittente, la somma algebrica tra le seguenti voci:

- a) Obbligazioni e Obbligazioni convertibili (di cui all'articolo 2424, Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 1) e 2) del codice civile), ad esclusione delle obbligazioni subordinate e postergate;
- b) Debiti verso soci per finanziamenti (di cui all'articolo 2424, Passivo, lettera D (*Debiti*), n. 3) del codice civile), ad esclusione degli eventuali finanziamenti soci subordinati e postergati alle ragioni creditorie delle parti finanziarie ai sensi di un accordo di subordinazione;
- c) Debiti verso banche (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 4) del codice civile);
- d) Debiti verso altri finanziatori (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) 5) del codice civile), qualora di natura finanziaria;
- e) Debiti rappresentati da titoli di credito (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 8) del codice civile);
- f) Debiti netti verso imprese controllate (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 9) del codice civile), qualora di natura finanziaria;
- g) Debiti netti verso imprese collegate (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 10) del codice civile), qualora di natura finanziaria;
- h) Debiti verso controllanti (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 11) del codice civile), qualora di natura finanziaria;
- i) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 11 bis) del codice civile), qualora di natura finanziaria;
- j) Altri debiti (di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*) n. 14) del codice civile), limitatamente a quelli aventi natura finanziaria;

- k) Anticipi salvo buon fine di portafoglio e cessioni factoring *pro solvendo* (ivi compresi impegni per circolazione cambiaria) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra;
- l) i debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di *leasing* in essere (calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra;
- m) i debiti relativi al valore *mark to market* di qualsiasi operazione di copertura rischi che protegga dalle fluttuazioni di qualsiasi tasso o prezzo, ove non già inclusi nelle voci di cui sopra, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui all'articolo 2424 Passivo, lettera B (*Fondi per Rischi e Oneri*) n. 3) (*Strumenti finanziari derivati passivi*) del codice civile.

**Interesse/i** ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

**Intermediari Aderenti** indica gli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, presso cui l'Obbligazionista (e, nel caso di trasferimento anche l'acquirente) detiene il proprio conto.

**Investitori Qualificati** indica i soggetti di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 35, comma 1, lettera (d), del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificati e integrati.

**Legge Fallimentare** indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e/o integrato e/o sostituito.

**MEF** indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Mercato ExtraMOT** indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "ExtraMOT".

**Monte Titoli** indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano.

**Obbligazione/i** ha il significato attribuito all'Articolo 1.2 (*Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*).

**Obbligazionista/i** indica il titolare/i delle Obbligazioni.

**Operazioni Straordinarie Consentite** indica le seguenti operazioni, purché realizzate a termini e condizioni di mercato:

- (a) fusioni operate da:
  - (i) una società del Gruppo (diversa dall'Emittente) in altra società del Gruppo, purché siano tutte solventi; e/o
  - (ii) una società del Gruppo nell'Emittente (restando inteso che l'eventuale fusione dell'Emittente in altra società del Gruppo non rientra nella presente definizione), purché siano tutte solventi; e/o
- (b) trasformazioni operate da società del Gruppo italiane o straniere (diverse dall'Emittente) purché il tipo sociale sia una società per azioni, una società a responsabilità limitata o analogo tipo sociale (con autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata dei soci) previsto dal relativo ordinamento; e/o

(c) scissioni di società del Gruppo (diverse dall'Emittente).

**Patrimonio Netto** indica, con riferimento al bilancio annuale civilistico dell'Emittente, la somma algebrica tra le seguenti voci:

- A) Patrimonio netto di gruppo, che include le seguenti voci:
- (a) I – Capitale;
  - (b) II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni;
  - (c) III – Riserve di rivalutazione (fatta eccezione per le riserve di rivalutazione costituite o incrementate successivamente alla chiusura del bilancio utilizzato per la concessione del finanziamento);
  - (d) IV – Riserva legale;
  - (e) V – Riserve statutarie;
  - (f) VI – Altre riserve, distintamente indicate;
  - (g) VIII – Utili (perdite) portati a nuovo;
  - (h) IX – Utile (perdita) dell'esercizio;
  - (i) X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio;
- B) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (articolo 2424, Attivo, lettera A del codice civile);
- C) Debiti verso soci per finanziamenti (se subordinati e postergati) (articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*), n. 3, del codice civile);
- D) Obbligazioni (se subordinate e postergate) e obbligazioni convertibili (se subordinate e postergate) (articolo 2424 Passivo, lettera D (*Debiti*), nn. 1 e 2, del codice civile);
- E) Dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile.

**Periodo di Esercizio** ha il significato attribuito all'Articolo 5.3 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti (Opzione Put)*).

**Periodo di Interessi** indica il periodo compreso tra una Data di Pagamento Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento Interessi (esclusa) ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento Interessi (esclusa).

**Piano di Ammortamento** ha il significato attribuito dall'Articolo 5.1 (*Valore di rimborso e modalità di rimborso*).

**Posizione Finanziaria Netta** o **PFN** indica la differenza tra Indebitamento Finanziario Rilevante e le seguenti voci:

- (a) Disponibilità liquide (articolo 2424 Attivo, lettera C, romanino IV del codice civile); e
- (b) Titoli di largo mercato quotati su mercati regolamentati (di cui all'articolo 2424 Attivo, lettera C, romanino III, n. 6 del codice civile).

**Prestito Obbligazionario** ha il significato attribuito dall'Articolo 1.1 (*Ammontare*

*complessivo del Prestito Obbligazionario).*

**Principi Contabili Nazionali** indica i principi contabili di legge, come interpretati ed integrati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) diversi dai principi contabili predisposti dall'International Accounting Standard Board o I.A.S.B. (ivi inclusi gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS) ai sensi del Regolamento CEE 1606/2002, come successivamente modificato).

**Provvedimento Congiunto Banca d'Italia/Consob** indica il regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*").

**Rappresentante Comune** indica il rappresentante comune degli Obbligazionisti disciplinato dagli articoli 2417 e 2418 cod. civ., nonché dal precedente Articolo 10.2 (*Rappresentante comune*).

**Regolamento** indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

**Regolamento del Mercato ExtraMOT** indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato.

**Regolamento Emittenti** indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

**Ricavi** indica, con riferimento a qualsiasi data, la voce "*ricavi delle vendite e delle prestazioni*" di cui all'articolo 2425, lettera A (*Valore della produzione*), numero 1), del codice civile, come indicata nell'ultimo bilancio annuale civilistico dell'Emittente.

**Rimanenze** indica la voce "*Rimanenze*" di cui all'articolo 2424, Attivo, lettera C (*Attivo circolante*), I (*Rimanenze*), del codice civile.

**Segmento ExtraMOT PRO** indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

**Soci di Riferimento** indica, con riferimento all'Emittente, i Signori Plinio Vanini (C.F.:VNNPLN63T23F712O), Folino Marinella (C.F. FLNMNL62E42F712U), Murada Simonetta (C.F. MRDSNT63R60A172O), Vanini Mattia (C.F. VNNMTT91P17E507J), Vanini Viola (VNNVLI89D44E507C) e i loro eredi.

**Tasso di Interesse** ha il significato attribuito dall'Articolo 4 (*Rendimento, criteri e modalità per la sua determinazione e corresponsione*).

**Testo Unico della Finanza** indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

**Valore della produzione** o "**VDP**" indica la voce "*Valore della produzione*" di cui all'articolo 2425, lettera A (*Valore della produzione*), del codice civile.

**Valore Nominale Unitario** indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni indicato all'Articolo 1.2 (*Valore Nominale Unitario e taglio minimo delle Obbligazioni*).

**Valore Nominale Unitario Residuo** indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione, l'ammontare in linea capitale delle Obbligazioni non ancora rimborsato alla data di riferimento.

**Vincolo** indica qualsiasi diritto reale di garanzia, vincolo, gravame, diritto di terzi o privilegio su qualunque bene, attività, provento o attivo patrimoniale, presente o futuro, o qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi la finalità o l'effetto di costituire un bene, attività, provento o attivo patrimoniale, presente o futuro in garanzia a favore di terzi.

**Vincolo Consentito** indica:

- (i) qualsiasi Vincolo esistente alla Data di Emissione;
- (ii) qualsiasi Vincolo derivante dalla legge ad esclusione di Vincoli derivanti da qualsiasi violazione (conseguente a condotta attiva o omissiva) di disposizioni di legge;
- (iii) qualsiasi Vincolo creato in sostituzione di un Vincolo costituito ai sensi dei precedenti punti (i) e (ii), a condizione che l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario garantito dal Vincolo originario non sia successivamente incrementato;
- (iv) qualsiasi Vincolo su beni acquistati dall'Emittente o da una Controllata successivamente alla Data di Emissione e pre-esistente l'acquisto di tali beni, a condizione che tale Vincolo non sia stato costituito nell'ambito e/o ai fini dell'acquisizione dei predetti beni e che l'importo garantito non sia stato successivamente aumentato nell'ambito dell'acquisizione di tali beni o a seguito della stessa;
- (v) qualsiasi Vincolo costituito a garanzia di Indebitamento Finanziario assunto attraverso finanziamenti agevolati o cessione di crediti (ivi inclusa la cessione di crediti IVA), in ciascun caso nel contesto dell'attività ordinaria dell'Emittente;
- (vi) qualsiasi Vincolo su beni strumentali all'ordinaria attività di impresa acquistati dall'Emittente o da una Controllata successivamente alla Data di Emissione purché (a) l'Indebitamento Finanziario assunto a tal fine e garantito da tali beni non ecceda (x) in caso di beni immobili, l'80% del valore degli stessi e (y) in caso di beni diversi dai beni immobili, il minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato e (b) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario garantito non sia successivamente incrementato;
- (vii) qualsiasi Vincolo (diverso da quelli di cui ai precedenti punti da (i) a (vi) della presente definizione) costituito su, o relativo a, beni dell'Emittente a garanzia di Indebitamento Finanziario assunto dall'Emittente nei confronti di una o più società del gruppo UniCredit S.p.A. nel contesto di una operazione di finanziamento sotto qualsiasi forma che veda l'Emittente quale unico soggetto finanziato e una o più società del gruppo UniCredit S.p.A. quali unici soggetti finanziatori; e
- (viii) qualsiasi Vincolo consentito dagli Obbligazionisti.

## **9. MOTIVAZIONI DELL'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E IMPIEGO DEI PROVENTI**

È previsto che i proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario, al netto delle spese e delle commissioni, siano utilizzati dall'Emittente per finanziare i progetti di crescita del Gruppo anche in orizzonte pluriennale, sia per linee interne sia per linee esterne (mediante l'acquisizione di aziende e/o partecipazioni, anche di controllo, in *player* di mercato che per dimensioni, caratteristiche ed offerta commerciale siano funzionali e coerenti con il business del Gruppo).

Parte di tali proventi potranno essere, inoltre, destinati a finalità di gestione operativa generale del Gruppo, ivi incluso eventualmente il rifinanziamento del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario.

L'obiettivo del Gruppo è quello di consolidare la propria posizione di *leader* di settore in Italia, accrescendo ulteriormente la propria quota di mercato in uno scenario di progressiva concentrazione del settore sugli operatori maggiormente strutturati e con capacità di investimento.



## **10. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **10.1. Domanda di ammissione alle negoziazioni**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana di ammissione a quotazione delle Obbligazioni e la data di inizio di negoziazione, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sezione 224.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

La negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO avverrà ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT ed è riservata solo agli Investitori Professionali come ivi definiti.

### **10.2. Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione**

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Segmento ExtraMOT PRO.

### **10.3. Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario a sostegno della liquidità.

## 11. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

*Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (il "Decreto 239").*

### 11.1. Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto 239.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo ("**Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni**") concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo I del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo I del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (a) persone fisiche residenti ai fini

fiscali in Italia; (b) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (c) enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti in Italia ai fini fiscali, gli organi e le amministrazioni dello Stato; (d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti. L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società di gestione del risparmio (SGR), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze che siano (i) residenti in Italia e (ii) intervengano nella riscossione degli interessi ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità giuridica delle stesse.

Al verificarsi di determinate condizioni (inclusi specifici vincoli temporali), i pagamenti degli interessi e altri proventi derivanti dalle Obbligazioni, effettuati a favore di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia, enti previdenziali e fondi pensione di cui al D.Lgs n. 509 del 30 giugno 1994 e al D.Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996, possono non essere soggetti ad alcuna imposizione, compresa l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, purché le Obbligazioni siano incluse in un piano di risparmio a lungo termine (c.d. PIR) che rispetti i requisiti previsti dall'articolo 1, commi da 100 a 114, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 ("Legge di Bilancio 2017") e dall'articolo 1, commi da 210 a 215, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ("Legge di Bilancio 2019") e successive modifiche.

Ai sensi del Decreto 239, qualora le Obbligazioni non siano depositate presso gli intermediari, gli interessi ed altri proventi, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga o, in sua assenza, dell'Emittente.

- (i) Sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (ii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, SICAF, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 21

novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il “**Risparmio Gestito**”);

Per non essere assoggettati ad imposta sostitutiva, i soggetti di cui al punto (iii) che precede devono depositare presso gli intermediari autorizzati le Obbligazioni. In assenza di tale deposito, gli intermediari ovvero, in mancanza, lo stesso Emittente, sono tenuti ad applicare l'imposta sostitutiva sui proventi da essi corrisposti. L'imposta sostitutiva applicata può essere scomputata.

(iii) Non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:

- (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto 239 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
- (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
- (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione. La predetta autocertificazione non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; e
- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alla lettera (b) che precede ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario

effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato arricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "**Fondi Lussemburghesi Storici**") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i "**Fondi**").

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare o SICAF immobiliari, di cui al D.L. n. 351 del 25 settembre 2001, D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e D.Lgs. n. 44 del 4 marzo 2014 e successive modifiche, non sono soggetti ad alcuna tassazione né ad imposta sostitutiva. I proventi riferibili ai fondi comuni di investimento immobiliare o SICAF immobiliari sono tassati nelle mani

dei singoli sottoscrittori del fondo al momento della distribuzione e in relazione alla percentuale di partecipazione nonché in sede di riscatto o di liquidazione delle quote.

Gli interessi e gli altri proventi percepiti da fondi pensione italiani, di cui al D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, provenienti dalle Obbligazioni depositate presso gli intermediari, sono soggetti a una imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione. Al verificarsi di determinate condizioni (inclusi specifici vincoli temporali), i pagamenti degli interessi e altri proventi possono non concorrere alla formazione della base imponibile, purché le Obbligazioni siano incluse in un piano di risparmio a lungo termine (c.d. PIR) che rispetti i requisiti previsti dall'articolo 1, commi da 100 a 114, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 ("Legge di Bilancio 2017") e dall'articolo 1, commi da 210 a 215, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ("Legge di Bilancio 2019") e successive modifiche.

### **11.2. Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni**

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia (i) una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, residente ai fini fiscali in Italia; (ii) una società di persone che non esercita attività commerciale, residente ai fini fiscali in Italia; (iii) un ente pubblico o privato che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e risieda in Italia ai fini fiscali, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, i medesimi soggetti di cui ai punti dall'(i) al (iii) che precedono, possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. "regime del risparmio amministrato"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso

banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate e provvede al versamento diretto dell'imposta dovuta dal relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Al verificarsi di determinate condizioni (inclusi specifici vincoli temporali), le plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, da enti previdenziali e da fondi pensione di cui al D.Lgs n. 509 del 30 giugno 1994 e al D.Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996, in occasione della cessione ovvero del rimborso delle Obbligazioni, possono non essere soggetti ad alcuna imposizione, compresa l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, purché le Obbligazioni stesse siano incluse in un piano di risparmio a lungo termine (c.d. PIR) che rispetti i requisiti previsti dall'articolo 1, commi da 100 a 114, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 ("Legge di Bilancio 2017") e dall'articolo 1, commi da 210 a 215, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ("Legge di Bilancio 2019") e successive modifiche.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Qualora l'Obbligazionista sia un fondo comune di investimento immobiliare o una SICAF immobiliare, di cui al D.L. n. 351 del 25 settembre 2001, D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e D.Lgs. n. 44 del 4 marzo 2014 e successive modifiche, le plusvalenze realizzate non sono soggette ad alcuna tassazione né ad imposta sostitutiva. I proventi riferibili ai fondi comuni di investimento immobiliare o SICAF immobiliari sono tassati nelle mani dei singoli sottoscrittori del fondo al momento della distribuzione e in relazione alla percentuale di partecipazione nonché in sede di riscatto o di liquidazione delle quote.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani, di cui al D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a

sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell'20%. Al verificarsi di determinate condizioni (inclusi specifici vincoli temporali), le plusvalenze realizzate in occasione della cessione ovvero del rimborso delle Obbligazioni, possono non concorrere alla formazione della base imponibile, purché le Obbligazioni stesse siano incluse in un piano di risparmio a lungo termine (c.d. PIR) che rispetti i requisiti previsti dall'articolo 1, commi da 100 a 114, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 ("Legge di Bilancio 2017") e dall'articolo 1, commi da 210 a 215, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ("Legge di Bilancio 2019") e successive modifiche.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziato in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto 239 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra. La medesima esenzione si estende ai beneficiari effettivi delle Obbligazioni che siano: (i) enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (ii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; (iii) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione



esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

Per i soggetti non residenti il regime del risparmio amministrato è applicato automaticamente dagli intermediari e quindi anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del soggetto non residente di rinunciare a tale regime.

### **11.3. Imposta sulle donazioni e successioni**

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave, l'imposta sulle donazioni e successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore dei titoli che supera l'ammontare di Euro 1.500.000,00 per ciascun beneficiario.

Se il beneficiario della donazione avente ad oggetto le Obbligazioni cede le stesse a titolo oneroso nei successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta.

Il trasferimento *mortis causa* di strumenti finanziari inclusi in un piano di risparmio a lungo termine (c.d. PIR) che rispetti i requisiti previsti dall'articolo 1, commi da 100 a 114, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 ("Legge di Bilancio 2017") e dall'articolo 1, commi da 210 a 215, Legge n. 145 del

30 dicembre 2018 (“Legge di Bilancio 2019”) e successive modifiche, è esente dall’imposta sulle successioni.

#### **11.4. Tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori**

Il trasferimento delle Obbligazioni non è soggetto ad alcuna tassazione sul trasferimento di titoli o valori in Italia. Tuttavia, l’atto di trasferimento può essere soggetto all’imposta di registro come segue: (i) per gli atti pubblici e le scritture private autenticate eseguite in Italia è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200,00; (ii) per le scritture private non autenticate è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura di Euro 200,00 solo in caso di volontaria registrazione, in caso d’uso o di enunciazione.

#### **11.5. Direttiva UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale**

Con il D.Lgs. n. 29 del 4 marzo 2014 e successive modifiche, è stata data attuazione in Italia alla Direttiva 2011/16/UE intervenuta in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale (“Direttiva sulla cooperazione amministrativa” o “DAC”). Alla Direttiva 2011/16/UE hanno fatto seguito molteplici ulteriori Direttive di modifica quali la Direttiva 2014/107/UE, 2015/2376/UE, 2016/881/UE; 2016/2258/UE e da ultimo la Direttiva 2018/822/UE. La Direttiva sulla cooperazione amministrativa ha lo scopo di ampliare il meccanismo di scambio automatico di informazioni obbligatorio tra gli Stati Membri ai fini di combattere la frode e l’evasione fiscale transfrontaliere. La Direttiva sulla cooperazione amministrativa è conforme allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali pubblicato dal Consiglio OCSE nel luglio 2014.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della Direttiva risparmio e della Direttiva sulla cooperazione amministrativa.

#### **11.6. Imposta di bollo**

L’art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari - quali le Obbligazioni - detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano. La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto, sulla base del complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni

che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti "banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo".